

COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE

**L'ARTICOLO 46 DEL DPR N. 445/2000 CONSENTE AL SINGOLO
CITTADINO DI POTERE CERTIFICARE UNA SERIE DI STATI,
QUALITA' PERSONALI E FATTI PUR IN ASSENZA DI
DOCUMENTAZIONE ORIGINARIA CHE ATTESTI QUANTO
AFFERMATO**

**IL TUTTO IN NOME DI UNA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**RESTA ASSODATO COME NON POSSANO ESSERE
AUTOCERTIFICATI I DATI ANAGRAFICI SE NON IN PRESENZA DI
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

AI FINI DI UNA EVENTUALE ESENZIONE COSA PUO' ESSERE AUTOCERTIFICATO

L'ARTICOLO 46 DEL DPR N. 445/2000 PREVEDE

- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;**
- r) stato di disoccupazione;**
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;**
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;**

CHI PUO' SOTTOSCRIVERE L'AUTOCERTIFICAZIONE

**L'AUTOCERTIFICAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO
PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA'**

L'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DPR N. 445/2000 PREVEDE, PERALTRO, CHE

“La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere”.

“La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante”.

L'accertamento dell'identità del dichiarante va accertante mediante esibizione del documento di riconoscimento, la cui copia va allegata alla dichiarazione

Chi può sottoscrivere l'autodichiarazione (ai sensi del codice civile)

genitori	parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni	parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni	parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli	parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti	parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti	parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle	parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti (figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
zii paterni e materni	parenti in linea collaterale di 3° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

SANZIONI

Articolo 73 (R)

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 74 (L-R)

Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

Articolo 76 (L)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.